

22 DICEMBRE



COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA

Provincia di Potenza
UFFICIO SEGRETERIA
Tel.0975/383121- fax 0975/383122
Pec:comune.satriano.pz@pec.it

Prot.n. 7324

Addi, 22/12/2020

Nota Pietrafesano – riscontro.

In riscontro alla Vostra nota del 27.11.2020, si precisa quanto segue:

-il rimando all'Allegato A è riferito all'elenco dei documenti da visionare ed estrarre e dei quali, con nota del Responsabile dell'ufficio tecnico, è stato consentito l'accesso.

Ciò posto, fintanto che sussista la fase interlocutoria, e fintanto che non venga esercitato materialmente l'accesso, non è possibile stilare l'elenco dei predetti documenti. Tale elenco, peraltro, viene stilato ogni volta che viene effettuato un accesso.

Per quanto concerne le restanti questioni, è necessario puntualizzare che la tutela dei dati personali afferisce alla legge sulla privacy, quindi a tutti quei dati personali definiti comuni, particolari e giudiziari così come indicato nelle linee guida approvate dal Comune di Satriano di Lucania.

Altra questione è invece la riservatezza che riguarda il diritto alla inviolabilità della sfera personale privata. Mentre la riservatezza, in questo caso concreto, attiene alla tutela delle idee, fasi e procedure al fine di evitare forme di ingerenza nel modo di pensare e progettare, piuttosto che l'esercizio del diritto alla partecipazione e al miglioramento dell'attività. Oppure si viola la riservatezza quando dal controllo contabile emerge un dato che, pur non assumendo il pregio di essere utilizzabile per un ricorso, venga strumentalizzato per denigrare la persona o un gruppo di persone.

In tutti questi casi, l'Ente fa appello alla riservatezza per non incorrere in responsabilità.

Stessa cosa dicasi per i dati personali: essi non possono essere diffusi se non per le seguenti finalità:

1) Previste dalla legge (tutela giudiziaria) oppure 2) se essi sono resi pubblici dall'interessato o se sono già pubblicati.

In mancanza di tali requisiti, l'accesso che consente la partecipazione, non legittima affatto alla diffusione del documento se non per le finalità previste dalla legge.

Con la dichiarazione di riservatezza, non è preclusa la partecipazione né il controllo.

L'accesso non costituisce lo strumento per comunicare documenti ad altre migliaia di persone.

La funzione stringente dell'accesso è legata solo alla persona che accede che, in quanto tale, ha diritto a partecipare e ad utilizzare per sé i documenti nelle forme previste dalla legge, ma non può metterli a disposizione di altre persone (non autorizzate né preventivamente conosciute) nella forma della diffusione non autorizzata di documenti pubblici.

Il Comune può tuttavia informare il cittadino che un utilizzo improprio dei dati cui viene a conoscenza attraverso la richiesta di accesso, sebbene meritevole, può dare luogo a responsabilità propria del cittadino esimendosi - il Comune - da responsabilità in caso ciò avvenga.

Dunque, l'Ente può invitare il cittadino ad utilizzare i documenti contenenti dati personali in modo conforme allo scopo per il quale vengono richiesti e rilasciati. Il Comune non può essere responsabile di ogni utilizzo improprio dei dati personali contenuti nei documenti da parte del singolo individuo. Inoltre, è facoltà dell'Ente informare il cittadino che, nel caso in cui un esercizio abusivo dei documenti legittimamente rilasciati da parte dell'Ente, possa ledere l'immagine e/o il patrimonio del Comune, quest'ultimo si riserva di esperire ogni azione consentita dalla legge.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.